

Assicurativo.it

Sentenza della Corte di giustizia nel procedimento C-59/01

di Spataro

Libera prestazione dei servizi

LA CORTE RITIENE IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO LA NORMATIVA ITALIANA CHE IMPONE IL CONGELAMENTO DEI PREMI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SUI VEICOLI A MOTORE

del su Assicurativo.it, oggi e' il 03.07.2024

Sentenza della Corte di giustizia nel procedimento C-59/01 Divisione Stampa e Informazione COMUNICATO STAMPA n. 10/03 25 febbraio 2003 Sentenza della Corte nella causa C-59/01 Commissione/Italia LA CORTE RITIENE IN CONTRASTO CON IL DIRITTO COMUNITARIO LA NORMATIVA ITALIANA CHE IMPONE IL CONGELAMENTO DEI PREMI DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SUI VEICOLI A MOTORE Per contro, essa ammette l'obbligo per le compagnie di assicurazione di comunicare i sinistri ad una banca dati La direttiva comunitaria del 1992 relativa all'assicurazione diretta ha la finalitB di realizzare il mercato interno nel settore delle assicurazioni, sotto il duplice profilo della libertB di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Tale direttiva sancisce il principio della libertB tariffaria. Un decreto legge del 1995 che ha trasposto la direttiva ha liberalizzato in Italia le tariffe dell'assicurazione auto obbligatoria (sino ad allora soggetta ad un regime di controllo dei prezzi, come nella maggior parte dei paesi europei). A seguito di un rincaro dei premi che ha potuto raggiungere il 400%, nel 2000 l'Italia ha adottato un decreto legge "recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche" e riguardante diversi settori tra cui quello dell'assicurazione auto obbligatoria: -- L'inflazione doveva essere fronteggiata in particolare con il congelamento dei premi di assicurazione auto obbligatoria, inizialmente per una durata di un anno. La norma valeva indistintamente tanto per le compagnie di assicurazione aventi la loro sede in Italia quanto per quelle che vi esercitavano la loro attivitB tramite succursali o nell'ambito di una libera prestazione di servizi. -- Una banca dati P stata costituita allo scopo di combattere le pratiche fraudolente. Tutte le compagnie di assicurazione sono tenute a comunicare sistematicamente alla banca dati i sinistri a loro carico nonchA a contribuire al suo finanziamento. La Commissione europea ha visto in tali disposizioni una violazione del principio della libertB tariffaria e del regime di scambio di informazioni previsto dalla direttiva del 1992 e ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la Repubblica italiana. BenchA il congelamento delle tariffe sia nel frattempo venuto meno, la Commissione ha espressamente mantenuto il proprio ricorso. La Corte accoglie la domanda della Commissione relativa alle limitazioni tariffarie introdotte dalla normativa italiana. Secondo la Corte, la direttiva intende garantire il principio della libertB tariffaria nel settore dell'assicurazione auto obbligatoria, il che implica il divieto di ogni sistema di notifica e di approvazione delle tariffe a meno che esso non faccia parte di un sistema generale di controllo dei prezzi. La Corte constata che la disciplina tariffaria prevista dalla normativa italiana restringe notevolmente la libert B tariffaria delle compagnie di assicurazione, ivi comprese quelle che esercitano le loro attivitB in regime di libertB di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. La Corte considera che la disciplina italiana costituisce un intervento puntuale nel settore dell'assicurazione auto obbligatoria senza un nesso diretto con le varie misure prese in altri settori di cui fa cenno il governo italiano. Pertanto, essa non pu b essere giustificata come parte di un sistema generale di controllo dei prezzi. La Corte respinge invece la domanda della Commissione vertente sull'obbligo delle compagnie di assicurazione di comunicare ad una banca dati i sinistri a loro carico. Essa ricorda che la direttiva prevede lo scambio di dati essenziali tra autoritB nazionali al fine di evitare ostacoli ingiustificati all'esercizio della libertB di stabilimento e della libera prestazione dei servizi; la raccolta di informazioni prevista dalla normativa italiana ha una finalitB di lotta alle frodi diversa da quella perseguita dalla direttiva. PoichA i due meccanismi non perseguono la stessa finalit B , la Corte ritiene che essi no

- Corte di Giustizia Europea

Hai letto: *Sentenza della Corte di giustizia nel procedimento C-59/01*

Approfondimenti: [ComunicatoStampa](#) > [Rca](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Assicurativo.it](#)

